

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018
207/2018/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1013^a riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03 di approvazione del codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a., come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete di trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06, recante "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, 138/04 e 29 settembre 2004, 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas" (di seguito: codice di rete tipo per il servizio di distribuzione);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG);

- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, VIS 97/11 (di seguito: deliberazione VIS 97/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 431/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 431/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 332/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 332/2015/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/Rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);

- il parere del Consiglio di Stato, Sezione III, del 7 dicembre 2010, 5388.

FATTO:

1. Con nota 9 novembre 2010 (acquisita con prot. Autorità 37073) la S.I.DI.Gas - Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a. (di seguito: S.I.DI.Gas o società) ha segnalato all'Autorità e a Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: SRG) una serie di anomalie per il periodo 2003-2009 nello svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di misurazione del gas transitato attraverso 45 impianti di regolazione e misura (di seguito: impianti o cabine REMI), così come identificati nella nota stessa. Con successiva nota 31 marzo 2011 (acquisita con prot. Autorità 9080) SRG, a seguito di una richiesta di informazioni dell'Autorità del 4 marzo 2011 (prot. Autorità 6436), ha segnalato la sussistenza, per il periodo gennaio 2003 – gennaio 2011, di continui malfunzionamenti degli impianti REMI, la cui manutenzione era di competenza del distributore S.I.DI.Gas; peraltro, SRG precisava di aver ripetutamente segnalato tali malfunzionamenti.
2. Con deliberazione VIS 97/11, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio per l'accertamento di violazioni in materia di misura del gas naturale nei confronti di SRG. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità ha formulato una richiesta di informazioni ad entrambe le società con riferimento ai 45 impianti REMI nella titolarità di S.I.DI.Gas per il periodo 2003-2009 ed in particolare: quella rivolta a SRG aveva ad oggetto la documentazione attestante l'avvenuta segnalazione a S.I.DI.Gas dei malfunzionamenti, mentre quella inviata a S.I.DI.Gas riguardava le informazioni circa i malfunzionamenti degli impianti REMI nonché le tempistiche del ripristino del corretto funzionamento degli stessi.
3. Con nota 21 novembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 30354), SRG ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio nonché di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 14 dicembre 2011 (prot. Autorità 32580).
4. Con nota 14 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 32626), SRG ha inviato le informazioni e la documentazione richieste con la deliberazione VIS 97/11, attestanti, in particolare, il malfunzionamento, a quella data, di 25 cabine REMI di proprietà di S.I.DI.Gas.
5. Con nota 29 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 34062), S.I.DI.Gas è intervenuta nel procedimento pendente a carico di SRG, chiedendo di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile del procedimento e davanti al Collegio. Con successiva nota 14 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4485), la medesima società ha reiterato l'istanza di essere sentita in audizione dinanzi al responsabile del procedimento e, contestualmente, ha trasmesso una memoria difensiva.
6. Con nota 15 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4554), SRG ha presentato una nuova istanza di accesso, alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 13 marzo 2012 (prot. Autorità 7669).
7. Con nota 29 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 6287), S.I.DI.Gas ha formulato richiesta di accesso ai documenti, assentito con nota del responsabile del

- procedimento 13 marzo 2012 (prot. Autorità 7670); con la medesima nota ha risposto alla richiesta di informazioni formulata con deliberazione VIS 97/11, rinviando alla memoria difensiva depositata nel mese di novembre 2010 e allegando un nuovo prospetto degli impianti REMI interessati dagli eventi in contestazione.
8. Con nota 14 marzo 2012 (prot. Autorità 7830), il responsabile del procedimento ha chiesto:
 - a SRG di specificare quale delle 25 cabine REMI, cui la medesima aveva fatto riferimento nella propria memoria difensiva del 14 dicembre 2011 (acquisita con prot. Autorità 32626), fossero ancora malfunzionanti e di indicare per ciascuna il periodo in cui era perdurato il malfunzionamento delle stesse senza che il distributore fosse intervenuto a rimuovere l'anomalia segnalata; per ciascuno di tali impianti, SRG avrebbe dovuto allegare copia della prima e dell'ultima segnalazione di malfunzionamento inviata al distributore e del relativo verbale di misura;
 - a S.I.DI.Gas di fornire evidenza documentale degli interventi effettuati sui medesimi 25 impianti per dimostrare l'adempimento dell'obbligo di manutenzione.
 9. SRG ha risposto alla predetta richiesta di informazioni con nota 3 maggio 2012 (acquisita con prot. Autorità 13516), documentando la sussistenza a quella data del malfunzionamento dei citati 25 impianti REMI. S.I.DI.Gas, invece, non ha mai risposto alla predetta richiesta di informazioni.
 10. In conseguenza delle evidenze e delle dichiarazioni acquisite, l'Autorità, con deliberazione 431/2012/S/gas, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di S.I.DI.Gas per l'accertamento della violazione del paragrafo 11.2 del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, del paragrafo 8 dell'Allegato 10/A al Capitolo 10 del codice di rete di trasporto nonché degli articoli 52, comma 1, lett. a), della RTDG e 3, comma 1, lett. a), della RMTG. In particolare, le contestazioni riguardavano le anomalie e i malfunzionamenti che avrebbero interessato le 25 cabine REMI (di cui all'Allegato A alla deliberazione 431/2012/S/gas), nel periodo 1 marzo 2010-1 marzo 2012. Con la medesima deliberazione d'avvio è stata disposta la riunione con il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 97/11 nei soli confronti di SRG.
 11. Con nota 12 novembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 35859), SRG ha presentato una ulteriore istanza di audizione dinanzi al responsabile del procedimento e al Collegio e con nota 14 novembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 36333) ha presentato istanza di accesso agli atti alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 27 novembre 2012 (prot. Autorità 38356).
 12. Con nota 10 dicembre 2012 (acquisita con prot. Autorità 40120), SRG ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com (Regolamento sanzioni), una proposta di impegni, successivamente integrata con note e documentazione 19 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 36725) e 29

- novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37951), anche a seguito dell'audizione innanzi al responsabile del procedimento tenutasi il 14 novembre 2013.
13. Con note 1 marzo 2013 (acquisita con prot. Autorità 8392) e 7 giugno 2013 (acquisita con prot. Autorità 21064), SRG ha informato il responsabile del procedimento delle comunicazioni inviate alla società S.I.DI.Gas in merito all'attività di misura del gas transitato attraverso i citati 45 impianti REMI, per il periodo 2003-2009.
 14. Con nota 9 luglio 2013 (acquisita con prot. Autorità 24485), S.I.DI.Gas ha inviato una memoria difensiva.
 15. Con nota 29 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37951), SRG ha presentato una ulteriore istanza di accesso alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 19 dicembre 2013 (prot. Autorità 40309).
 16. In data 9 dicembre 2013 si è svolta l'audizione dinanzi al responsabile del procedimento di S.I.DI.Gas (rinviata a seguito di istanza inoltrata dalla stessa con nota 27 novembre 2013, acquisita con prot. Autorità 37745).
 17. Con note 28 gennaio 2014 (prot. Autorità 2501 e 2502), il responsabile del procedimento ha inviato, rispettivamente a S.I.DI.Gas e a SRG, due distinte richieste di informazioni in merito agli utenti, ai dati di misura e ai criteri utilizzati per la determinazione dei dati di misura stessi, con riferimento alle 45 cabine REMI di cui alla deliberazione VIS 97/11, per il periodo 2003-2009; a tale richiesta di informazioni SRG ha risposto con nota 27 febbraio 2014 (acquisita con prot. Autorità 5820), mentre S.I.DI.Gas non ha mai risposto. Successivamente, il responsabile del procedimento ha inviato a SRG un'ulteriore richiesta di chiarimenti con nota 1 agosto 2014 (prot. Autorità 21795) alla quale, però, SRG non ha mai dato riscontro.
 18. Con deliberazione 332/2015/S/gas la proposta di impegni presentata da SRG, pur se successivamente integrata e chiarita nel suo contenuto, è stata dichiarata inammissibile, con conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio, in ragione della mancata cessazione delle condotte contestate e dell'inidoneità degli impegni presentati a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o a eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate.
 19. Con note 20 ottobre 2017 (prot. Autorità 34493 e 34495) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie rispettivamente a SRG e a S.I.DI.Gas.
 20. In data 1 marzo 2018 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio di S.I.DI.Gas e SRG, a seguito della quale quest'ultima ha depositato una memoria difensiva (acquisita con prot. Autorità 7173).
 21. Con nota 5 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 7866) S.I.DI.Gas ha presentato una nuova istanza di accesso alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 19 marzo 2018 (prot. Autorità 9622). Con nota 6 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8071) SRG ha presentato una ulteriore istanza di accesso alla quale il responsabile del procedimento ha risposto con nota 19 marzo 2018 (prot. Autorità 9621).

22. Con nota 12 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8864) S.I.DI.Gas ha presentato una ulteriore memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

23. Il capitolo 10 del codice di rete di trasporto e i relativi allegato “Misura del gas” e allegato 10/A disciplinano l’attività di misura del volume di gas naturale, effettuata presso i punti di immissione e prelievo nella e dalla rete di trasporto. La suddetta attività di misura comprende le attività di installazione, manutenzione e gestione degli strumenti di misura che sono di competenza del distributore (c.d. *metering*), nonché le attività di raccolta, validazione e registrazione del dato generato dai predetti strumenti, che rientrano tra gli obblighi del trasportatore (c.d. *meter reading*).
24. In particolare, il paragrafo 5 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto individua l’impresa distributrice, in quanto soggetto titolare dell’impianto di misura, quale soggetto responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell’impianto medesimo. Il paragrafo 5.2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto dispone, inoltre, che SRG, in qualità di trasportatore, provveda all’acquisizione, validazione, comunicazione e conservazione dei dati di misura del gas.
25. Il servizio di misura deve essere svolto dal trasportatore in contraddittorio con le altre parti interessate e di conseguenza le attività di misura sono soggette “a constatazione e controllo delle parti interessate” (paragrafo 2 del capitolo 10 del codice di rete di trasporto).
26. Il paragrafo 8 dell’Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto prevede, poi, che il trasportatore “qualora, nell’ambito della propria attività, (...) riscontri anomalie (quali guasti o malfunzionamenti) sugli impianti REMI, ne darà tempestiva comunicazione al proprietario/gestore dell’impianto ed agli utenti interessati affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari”. A tale obbligo corrisponde quello di cui al paragrafo 4 dell’Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto, posto in capo al gestore di provvedere ad effettuare tutte le verifiche periodiche ed eventuali tarature/manutenzioni di tutti i dispositivi dell’impianto REMI – non solo quelle relative alla misura – nonché di garantire l’intervento tempestivo per la risoluzione di anomalie verificatesi sull’impianto.
27. Il paragrafo 3 dell’allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete tipo per il servizio di trasporto stabilisce, inoltre, che SRG, in caso di anomalie, malfunzionamenti o guasti, deve redigere apposito verbale di intervento dove è riportata la descrizione dell’anomalia e le decisioni prese per porvi rimedio.
28. Il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, al capitolo 11, descrive l’attività di misura del gas consegnato e riconsegnato presso i Punti di consegna e di riconsegna dell’impianto di distribuzione e definisce i ruoli e le responsabilità dell’impresa di distribuzione e dell’utente. In particolare, ai sensi del paragrafo 11.2

del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, l'impresa distributrice è tenuta a svolgere l'attività di gestione e manutenzione degli impianti di regolazione e misura – cabine REMI – nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevato dal corrispondente punto della rete di trasporto; tale previsione è confermata dall'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG e dall'art. 3, comma 1, lett. a) della RMTG. Lo stesso paragrafo 11.2 del codice rete tipo per il servizio di distribuzione precisa, poi, espressamente che la gestione dei sistemi di misura comprende i “controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall'impresa di distribuzione”.

Argomentazioni di S.I.DI.Gas

29. La società ha svolto le proprie argomentazioni difensive sia nella nota 14 febbraio 2012 (acquisita con prot. Autorità 4485), che nel corso delle audizioni tenute dinanzi al responsabile del procedimento il 9 dicembre 2013 e dinanzi al Collegio in data 1 marzo 2018 nonché nella nota 12 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 8864).
30. S.I.DI.Gas ha inizialmente sostenuto, con la nota 14 febbraio 2012 e nel corso dell'audizione del 9 dicembre 2013, di aver regolarmente eseguito l'attività di manutenzione sui 25 impianti oggetto di contestazione con la deliberazione 431/2012/S/gas nonché di essere in possesso e di poter esibire il registro comprovante gli interventi effettuati dai propri operatori ai fini della risoluzione dei malfunzionamenti segnalati da SRG.
31. Nel corso della richiamata audizione del 9 dicembre 2013 la società ha ritenuto di fornire alcune precisazioni sulle tipologie di malfunzionamenti segnalati dal trasportatore e sul significato di “malfunzionamento”, rilevante ai fini della perimetrazione della violazione contestata. La società, in particolare, ha precisato che, nella maggior parte dei casi, il trasportatore aveva segnalato guasti “*agli apparati primari di misura*” che, però, in concreto si erano rivelati guasti al sistema di telelettura. Mentre, in altri sporadici casi (relativi agli impianti denominati “Fontanarosa” e “San Ferdinando”), le segnalazioni avevano riguardato problematiche, prontamente risolte, quali: la mancanza del timbro e della data sul rotolo della carta diagrammale del manotermografo, la presenza di erba alta sul viale di accesso alla cabina REMI, nonché la necessità di riverniciare componenti degli apparati di misura.
32. Inoltre, la società ha dichiarato che i convertitori automatici dei volumi erano funzionanti su tutti gli impianti oggetto del procedimento e che, comunque, tutte le problematiche segnalate dal trasportatore non potevano ritenersi “malfunzionamenti” delle cabine REMI, in quanto gli impianti erano comunque idonei a generare il dato di misura.
33. La società, a tal proposito, ha asserito che gli interventi conseguenti alle segnalazioni avevano dato, tutti, esito positivo, risultando le cabine REMI sempre funzionanti, a dispetto della segnalazione di malfunzionamento.

34. La società ha rappresentato anche che, nonostante la maggior parte dei 25 impianti fosse predisposto per la telelettura, tale sistema non era entrato in funzione per una serie di ragioni di carattere economico; S.I.DI.Gas ha, altresì, dichiarato che non vi fosse una soluzione praticabile allo scopo di rendere effettivamente funzionanti gli impianti di telelettura installati presso le cabine REMI.
35. Nel corso dell'audizione tenutasi dinanzi al Collegio in data 1 marzo 2018 e con la nota del 12 marzo 2018, S.I.DI.Gas ha, inoltre, rilevato che l'attività in contestazione nel presente procedimento sanzionatorio era stata già oggetto di una precedente indagine conoscitiva condotta dall'Autorità che aveva riguardato vari distributori di gas tra cui la stessa S.I.DI.Gas. Tale indagine si era conclusa con la deliberazione VIS 93/10, che non aveva rilevato, alla data del 28 febbraio 2010, alcuna criticità rispetto alle cabine REMI di proprietà di S.I.DI.Gas. Ma dal momento che, ad avviso della società, le citate cabine REMI nel periodo *ante* febbraio 2010 erano state, per stessa ammissione di S.I.DI.Gas, interessate da rilevanti malfunzionamenti, la circostanza di non aver subito provvedimenti prescrittivi da parte dell'Autorità avrebbe *“validato la condotta tenuta da detta società anche rispetto ai 25 casi che sono poi stati valutati nell'ambito della contestazione mossa con la deliberazione n. 431/2012”*.
36. Nella citata memoria del 12 marzo 2018, la società ha, inoltre, inteso – alla luce della propria interpretazione del codice di rete di trasporto – chiarire la differenza tra la nozione di “malfunzionamento” dell'impianto di misura e quella di “guasto”, affermando come solo nell'ipotesi di malfunzionamento il trasportatore sarebbe tenuto a procedere ad una stima dei dati, in quanto l'anomalia impedirebbe la rilevazione e misurazione fisica delle quantità di gas immesso; altrettanto non potrebbe dirsi nei casi di guasto, in quanto si tratterebbe di anomalie *“che riguardano singole componenti, o azioni/interventi, la cui temporanea disfunzione, o mancata attuazione, non incidono sulla capacità dell'impianto di garantire la prestazione basica come sopra individuata (tipico caso, quello del guasto all'apparato di telelettura che semplicemente comporta la necessità di rilevare la misura presso i contatori installati nella cabina)”*.
37. Ciò posto, la società ha ribadito che i casi di anomalia contestati nel presente procedimento sanzionatorio non sarebbero malfunzionamenti bensì semplici guasti i quali, non incidendo sulla rilevabilità del dato di misura, avrebbero giustificato e giustificerebbero la mancanza di un provvedimento prescrittivo e/o sanzionatorio da parte dell'Autorità.
38. S.I.DI.Gas ha sostenuto, altresì, che quand'anche la fattispecie concreta oggetto del procedimento sanzionatorio fosse sussumibile alle disposizioni del codice di rete di trasporto, la contestazione non potrebbe essere sanzionata in quanto le norme ivi contenute non sarebbero vincolanti per le società di distribuzione. Secondo la società, infatti, il codice di rete di trasporto – seppure approvato con delibera dall'Autorità – non prevederebbe obblighi nei confronti delle società di distribuzione sanzionabili in caso di inadempimento (mancando tra l'altro un termine perentorio di adempimento), ma solo vincoli per l'impresa di trasporto. Questa sarebbe tenuta a dare impulso alla definizione degli accordi interoperativi di

cui all'articolo 11 della deliberazione 138/04 (che prevede obblighi di coordinamento tra le imprese di distribuzione e l'impresa di trasporto) e, in mancanza di tali accordi, a segnalare all'Autorità casi di anomalie degli impianti di misura non correttamente gestite dai distributori. Pertanto, secondo S.I.DI.Gas, dal momento che nel caso di specie non sussisterebbero né i presupposti normativi, perché non sarebbe previsto dalla regolazione un esplicito obbligo – temporalmente limitato – di manutenzione nei confronti del distributore, né quelli fattuali, stante l'assenza di accordi interoperativi oltre che di un ordine prescrittivo dell'Autorità, la condotta contestata, qualora accertata, non sarebbe comunque sanzionabile.

39. Pertanto la società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dalla data di avvio del medesimo, rilevando che nella fase istruttoria *“non sia stato necessario condurre alcuna azione di approfondimento tecnico preparatorio”*.

Valutazione delle argomentazioni di S.I.DI.Gas

40. Con la deliberazione 431/2012/S/gas l'Autorità ha contestato al distributore S.I.DI.Gas – anche a seguito delle informazioni e documenti forniti da SRG con le note del 14 dicembre 2011 e del 3 maggio 2012 – di non aver adempiuto ai propri obblighi di manutenzione delle cabine REMI e di risoluzione delle anomalie riscontrate su 25 impianti REMI di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, nel periodo 1 marzo 2010-marzo 2012.
41. Con la nota del 29 febbraio 2012, S.I.DI.Gas aveva inviato un prospetto riepilogativo delle informazioni richieste dall'Autorità circa i malfunzionamenti degli impianti REMI nonché le tempistiche del ripristino del corretto funzionamento degli stessi, che però erano limitate al periodo 2003-2009; né in quell'occasione, né in seguito alla richiesta di informazioni del 14 marzo 2012, la società ha, tuttavia, fornito le informazioni e la documentazione necessari a dimostrare l'avvenuta risoluzione dei malfunzionamenti delle predette 25 cabine REMI.
42. La società ha esposto le proprie argomentazioni difensive con lo scopo di mostrare l'inconsistenza delle segnalazioni di anomalie inviate da SRG e così veder archiviato il procedimento.
43. Le argomentazioni sopra ricostruite non possono trovare condivisione per le ragioni che seguono.
44. Anzitutto, gli argomenti spesi non risultano suffragati da alcuna idonea documentazione prodotta dalla società, che, pur avendone anticipato la presentazione, non vi ha mai provveduto.
45. Le contestazioni rilevate nel presente procedimento sanzionatorio risultano, invece, confermate dalla documentazione prodotta da SRG. Analizzando, infatti, i “report anomalie” e i “verbali di misura” (allegati alle citate note del 14 dicembre 2011, del 3 maggio 2012 e del 19 novembre 2013), contrariamente a quanto dichiarato da S.I.DI.Gas, emerge, in particolare, che:

- per 22 cabine REMI oggetto di contestazione (codice REMI: 34768503, 34769201, 34769501, 34769701, 34770401, 34770701, 34771101, 34771301, 34771601, 34771901, 34772501, 34772601, 34772901, 34773201, 34773301, 34773501, 34774401, 34774901, 34775901, 34778601, 34779601, 34792701), le segnalazioni da parte di SRG riguardavano il malfunzionamento del convertitore automatico dei volumi (*flow computer*); tra queste, 3 impianti (codice REMI: 34770401, 34771101 e 34773201) presentavano anche un malfunzionamento del contatore e altri tre impianti (codice REMI: 34770701, 34772501 e 34792701) anche un malfunzionamento del sistema di telelettura;
 - per quanto concerne le restanti 3 cabine REMI, oggetto di contestazione: in un caso (codice REMI 34768501) il guasto riguardava solo il sistema di telelettura; in un altro caso (codice REMI 34771001) SRG ha registrato uno “*stato di manutenzione insufficiente*”; in un ultimo caso (codice REMI 34914001) l’anomalia riguardava la mancanza del timbro e della data sulla carta diagrammale del manotermografo;
 - tutti le sopraccitate anomalie si sono protratte dal 1 marzo 2010 sino almeno al mese di settembre/ottobre 2013.
46. Inoltre, in disparte ogni valutazione sulla mancata adozione di provvedimenti prescrittivi da parte dell’Autorità nei confronti di S.I.DI.Gas, per i malfunzionamenti occorsi agli impianti di misura di tale distributore in data antecedente al 28 febbraio 2010, in quanto non oggetto del presente procedimento sanzionatorio, non può revocarsi in dubbio che tale circostanza non sia idonea ad ingenerare un affidamento sulla legittimità delle condotte tenute dell’operatore successivamente al citato periodo, le quali, al contrario, sono state oggetto di accertamento solo con la presente istruttoria. Per di più, occorre evidenziare che è lo stesso esercente, nel corso dell’audizione dell’1 marzo 2018 e nella memoria del 12 marzo 2018, ad ammettere le contestazioni, rilevando che le anomalie segnalate da SRG non erano malfunzionamenti ma guasti.
47. In proposito, pur a voler condividere l’interpretazione sostenuta dalla società in merito alla distinzione tra “malfunzionamenti” e “guasti”, occorre rilevare che la norma contestata – richiamata dalla stessa S.I.DI.Gas a sostegno di tale interpretazione – prevede che, nel momento in cui il trasportatore riscontri una anomalia (sia essa un “guasto” o un “malfunzionamento”), ne deve dare tempestiva comunicazione al proprietario dell’impianto affinché quest’ultimo provveda a ripristinare la completa funzionalità dell’impianto stesso (paragrafo 8 dell’Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto). Pertanto, indipendentemente dalla tipologia di anomalia riscontrata dal trasportatore, in caso di segnalazione sorge in capo al distributore l’obbligo di attivarsi al fine di rimuovere tale anomalia.
48. Per tali fattispecie, inoltre, non possono trovare accoglimento gli argomenti che S.I.DI.Gas spende per convincere della irrilevanza di tali segnalazioni sull’assunto che la misura dei volumi sarebbe stata comunque garantita dagli apparati meccanici di misura (e cioè utilizzando il contatore e i dati rilevati dal manotermografo).
49. La gestione di un sistema di misura implica, infatti, anche l’obbligo di manutenzione periodica di tutti i dispositivi dell’impianto REMI nonché i controlli

“della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall’Impresa di distribuzione” – ivi comprese, dunque, le apparecchiature elettroniche per la correzione automatica dei volumi di gas e per la telelettura; e tale obbligo, prescinde, quindi, dal fatto che i dati di misura siano messi a disposizione attraverso l’uso di apparati meccanici (cfr. par. 4 dell’Allegato 10/A del capitolo 10 del codice di rete di trasporto e par. 11.2 del codice di rete tipo del servizio di distribuzione).

50. Ciò posto, indipendentemente dalla circostanza che il trasportatore fosse in grado di rilevare e produrre il dato di misura dalla cabina REMI, risulta evidente che i guasti ai convertitori dei volumi, così come quelli ai sistemi di telelettura, che sono stati segnalati per anni da SRG, implicavano – data la particolare utilità di tali sistemi – l’insorgenza dell’obbligo, previsto dalla regolazione, in capo alla società di distribuzione proprietaria degli impianti, di attivarsi al fine di risolvere tale problematica.
51. A ciò aggiungasi che i costi sostenuti per gli interventi di innovazione tecnologica sono riconosciuti dal sistema tariffario, gravando così, in definitiva, sui clienti finali. Conseguentemente, in tutte le ipotesi in cui l’esercente, pur non essendone obbligato, abbia provveduto all’introduzione generalizzata di apparati di misura più evoluti di quelli precedentemente in uso (e ancora funzionanti), tali apparati devono necessariamente garantire funzionalità ulteriori – come nel caso del sistema di telelettura – rispetto a quelle proprie degli apparati tradizionali; ciò al fine di non vanificare investimenti che, in ultima analisi, gravano sui clienti finali.
52. Inoltre, per quanto concerne i 3 impianti (denominati: Chianche, Forino e Montefredane) per i quali i malfunzionamenti riguardavano anche il contatore, la violazione dell’obbligo di manutenzione risulta ancora più grave tenuto conto che in questi casi il trasportatore è stato costretto a dover stimare il dato di misura in quanto non ricavabile in altro modo.
53. Non possono trovare accoglimento, per il tempo trascorso, gli argomenti di carattere economico a giustificazione del mancato funzionamento degli impianti di telelettura. La società, infatti, ha optato per l’acquisto e l’installazione dei predetti sistemi su cabine REMI quando la regolazione non poneva alcun obbligo a riguardo, ma secondo le sue asserzioni tali impianti non avrebbero mai potuto essere messi in funzione senza uno sforzo economico e tecnico straordinario. Tanto evidenzia una negligenza da parte dell’impresa che, come tale, non può in alcun modo giustificare la condotta tenuta.
54. Non sono condivisibili le argomentazioni difensive della società in merito alla non sanzionabilità della condotta contestata per mancanza di una norma vincolante che imponga alle società di distribuzione un termine perentorio per attivarsi per il ripristino di tutte le funzionalità degli impianti di misura in caso di segnalazione di anomalie. Al riguardo occorre, infatti, evidenziare che – come in parte riconosciuto dalla società – il codice di rete di trasporto rappresenta un modello di “co-regolazione” nei confronti della quale l’Autorità esercita i propri poteri di approvazione (mediante apposita deliberazione) e controllo del rispetto degli obblighi ivi previsti per la società di trasporto e per i proprietari degli impianti di

misura. Altrettanto infondata risulta l'argomentazione, secondo la quale l'inadempimento di tali obblighi non sarebbe sanzionabile, per mancanza di un termine perentorio, se non a seguito di un provvedimento prescrittivo dell'Autorità in quanto: il paragrafo 8 dell'Allegato A/10 al capitolo 10 del codice di rete di trasporto impone al trasportatore di dare *“tempestiva comunicazione”* delle anomalie affinché possa essere *“ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari”*, mentre il paragrafo 4 dell'Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto prevede, in capo al distributore, l'obbligo di *“garantire l'intervento tempestivo per la risoluzione di anomalie verificatesi sull'impianto”*.

55. Inoltre, come descritto in precedenza, gli obblighi di manutenzione e risoluzione di anomalie riscontrate sugli impianti di misura vengono previsti, nei confronti delle imprese di distribuzione, non solo dal codice di rete di trasporto ma anche dal paragrafo 11.2 del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione nonché dall'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG e dall'art. 3, comma 1, lett. a) della RMTG (che a differenza del codice di rete di trasporto rappresentano modelli di regolazione *“ordinaria”*).
56. In merito alla contestata violazione del termine di conclusione del procedimento, occorre preliminarmente rilevare che il tempo trascorso tra la delibera di avvio ed il provvedimento finale è stato necessario sia in ragione della complessità del procedimento, che ha richiesto una articolata fase istruttoria, sia al fine di assicurare tutte le garanzie partecipative nei confronti delle società coinvolte. Pur limitandosi alle circostanze inerenti il procedimento avviato nei confronti di S.I.DI.Gas, è opportuno, infatti, evidenziare che la valutazione circa l'illiceità delle condotte ha richiesto l'analisi – per la valutazione completa delle fattispecie in contestazione – di circa 1.000 segnalazioni di anomalie che sono state trasmesse da SRG con riferimento alle citate 25 cabine REMI per il periodo dal 1 marzo 2010 all'ottobre 2013 oltre che tre richieste di informazioni da parte del responsabile del procedimento. L'analisi di tali dati ha consentito di precisare le contestazioni sia sotto il profilo temporale che sotto quello oggettivo, in quanto è stata definita l'esatta tipologia di anomalia che aveva interessato i singoli impianti; tali circostanze verranno valutate ai fini della quantificazione della sanzione. Inoltre, se si considera l'effetto sinergico derivante dalla riunione dei due procedimenti, il protrarsi dell'attività istruttoria, che ha comportato una dilatazione del tempo necessario alla conclusione dei procedimenti, si è tradotto in una maggiore garanzia per le società coinvolte, che hanno potuto presentare ben 7 (sette) richieste di accesso agli atti, 4 (quattro) memorie difensive (di cui, la più recente, presentata su espressa richiesta di S.I.DI.Gas il 12 marzo 2018, cioè dopo l'audizione finale) nonché essere sentite in 4 (quattro) audizioni distinte sia dinanzi al responsabile del procedimento che dinanzi al Collegio.
57. Infine, occorre ribadire che i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità non hanno carattere perentorio, ma soltanto ordinatorio. Tale conclusione è fondata sul rilievo che la perentorietà di un termine procedimentale, incidendo direttamente sulle situazioni degli interessati, può inferirsi soltanto da

un'esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al superamento di un dato termine un effetto decadenziale (arg. ex art. 152, comma 2, cod. proc. civ.). Orbene, nessuna disciplina, di fonte primaria o secondaria, stabilisce una tale perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità. Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che il procedimento sia rimasto pendente, oltre il termine inizialmente indicato nella delibera di avvio 431/2012/S/gas, non è una causa di illegittimità del presente provvedimento anche alla luce delle descritte esigenze istruttorie e difensive che lo hanno preceduto.

58. Dagli atti del procedimento risulta, pertanto, che S.I.DI.Gas, a fronte delle anomalie segnalate da SRG, a partire dai verbali di misura relativi al gas naturale prelevato nelle 25 cabine Remi di cui all'Allegato A alla deliberazione 431/2012/S7Gas, dal mese marzo 2010 non si è attivata tempestivamente per adottare le iniziative volte a porvi rimedio; S.I.DI.Gas, dunque, non ha adempiuto con l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore professionale agli obblighi di cui al par. 8 dell'Allegato 10/A al capitolo 10 del codice di rete di trasporto, al par. 11 del codice di rete tipo di distribuzione e agli artt. 52, comma 1, lett. a) della RTDG e 3, comma 1, lett. a) della RMTG.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

59. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
60. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di S.I.DI.Gas ha violato disposizioni preordinate a garantire l'esatta e tempestiva rilevazione dei dati di misura. Al riguardo, occorre rilevare che la violazione è circoscritta alle 25 cabine REMI di cui all'Allegato A alla deliberazione 431/2012/S/Gas; per 23 delle quali si è protratta dall'1 marzo 2010 sino almeno al mese di settembre/ottobre 2013, mentre per le cabine REMI denominate "Fontanarosa" e "San Ferdinando" le violazioni sono perdurate rispettivamente sino ad aprile 2013 e ottobre 2012.
61. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
62. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, rileva che la Società sia stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori. In particolare, S.I.DI.Gas è stata sottoposta ad un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento di una sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16, della legge 689/81; è stata sanzionata: con deliberazione VIS 5/09 per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas per violazioni in materia di raccolta dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht

per violazione di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo nonché, con deliberazione 304/2017/S/gas, per la violazione in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas e con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. L’Autorità ha, poi, irrogato alla società sanzioni per violazioni in materia di efficienza energetica con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr, 785/2017/S/efr e 786/2017/S/efr.

63. In merito al criterio delle condizioni economiche dell’agente, risulta che nel 2011 la Società, nello svolgimento dell’attività di distribuzione e misura del gas naturale, aveva maturato un fatturato pari a circa euro 14.500.000.
64. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, nella misura di euro 265.000 (duecentosessantacinquemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di misura del gas naturale;
2. di irrogare a S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 265.000 (duecentosessantacinquemila);
3. di ordinare a S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.Gas - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (Partita Iva 00573180643) mediante pec all’indirizzo amministrazione@cert.sidigas.it, a Snam Rete Gas S.p.a. (P.Iva 10238291008)

mediante pec all'indirizzo snamretegas@pec.snamretegas.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni